

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODANO, PIRO, CURCI

Presentata il 28 marzo 1985

**Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti
le decisioni condominiali attinenti alle modalità di
ricezione della corrispondenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni l'abolizione progressiva dei portieri nei palazzi residenziali e nei palazzi a destinazione mista, uffici ed abitazioni, ha assunto vaste proporzioni.

Le conseguenze sulla ricezione del servizio postale sono assai gravi.

L'amministrazione postale ha disposto negli uffici principali la trasmissione di messaggi e filmati rivolti ad educare i cittadini alla collaborazione con l'amministrazione postale, iniziativa lodevole, ma insufficiente.

La varietà delle situazioni architettoniche crea problemi sia per quanto riguarda l'ubicazione delle cassette postali, sempre a fronte strada.

In materia di condominio negli edifici il codice civile, redatto nel 1942, in una

situazione abissalmente diversa dall'attuale, non dispone niente al riguardo.

La ricezione della posta è diritto personale indisponibile e non sembra possa essere sottoposto alla volontà condominiale, che può disporre soltanto su questioni patrimoniali.

L'articolo 1120 del codice civile è strumento di difesa del singolo troppo fragile e soprattutto rimesso ad opinabili e discutibili interpretazioni dell'autorità giudiziaria.

All'interno di un qualsiasi palazzo si possono trovare persone che svolgono attività professionale e che conseguentemente hanno necessità di ricevere comunicazioni postali non solo nel proprio interesse, ma anche nell'interesse di persone con le quali intercorre mandato pro-

fessionale. Le notifiche inoltre possono essere fatte per posta (legge 20 novembre 1982, n. 890).

Più genericamente la totalità dei cittadini per effetto dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, n. 600, ha il domicilio fiscale dove abita, e pertanto tutte le comunicazioni e le notifiche tributarie, sono fatte al domicilio del contribuente, ovunque questi svolga la propria attività.

La nota conflittualità condominiale, spesso ispirata al capriccio, non può violare un diritto personale indisponibile, sia nei confronti del singolo condomino, sia nei confronti del conduttore, al quale la legge non offre neppure la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, fermo re-

stando che il vuoto legislativo conduce solo ad inevitabili diatribe intorno ad articoli di legge che non sfiorano neppure il problema.

Il segreto epistolare trova adeguata tutela nel nostro ordinamento giuridico, il diritto al ricevimento della posta non sembra essere inferiore alla tutela della riservatezza.

In una situazione tanto grave, le cui proporzioni aumentano ogni giorno, per effetto dell'abolizione dei servizi di portineria, sarebbe opportuna l'approvazione di una legge che agevoli l'individuazione dei destinatari semplificando il lavoro degli agenti postali, per la tutela dei diritti inviolabili dei cittadini che non possono dipendere dalle deliberazioni di un condominio.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

In deroga alle disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del libro III del codice civile, concernente il condominio negli edifici, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini attinenti alle modalità di ricezione della corrispondenza, sono valide solo se prese all'unanimità.

Ciascun dissenziente può disporre, a proprie spese, tutte quelle installazioni che, a proprio giudizio, rendono più agevole la propria ricezione della corrispondenza. Lo stesso diritto è riconosciuto al conduttore, il quale partecipa all'assemblea dei condomini con pieno diritto di voto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il dissenso può essere tacito od espresso; esso non deve essere necessariamente oggetto di comunicazione specifica.